

TRIBUNALE DI PORDENONE  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo il 20 luglio 2017

**DA**

XY rappresentata e difesa dagli avv.ti .....

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Comune di .....

rappresentato e difeso dal dott. ;

**RESISTENTE**

Oggetto: Diritto dei dipendenti pubblici al compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali. Causa discussa e decisa all'udienza del 29 marzo 2018 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**PER LA RICORRENTE**

Voglia l'ill.mo Giudice, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, interpretare la clausola di cui all'art. 18 CCRL 01/08/2002 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il Comune a corrispondere alla ricorrente, signora XY, la somma di € 668,55 oltre interessi legali, per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 05/06/2016.

*Omissis*

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo il 20/07/2017 da XY – dipendente del convenuto Comune di ....., area servizi demografici, ( ... ) titolare di posizione organizzativa dal 19/09/2012 – l'unica fondamentale questione sottoposta al vaglio dell'adito Tribunale concerne L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DI PERCEPIRE IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Orbene secondo l'assunto del resistente Ente pubblico va valorizzato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa sostenendo che le ipotesi in cui gli emolumenti per lavoro straordinario sono dovuti costituirebbero deroghe/eccezionali alla regola generale ed in quanto tali dovrebbero essere espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Senonché la norma di cui all'art. 39 CCNL 14/09/2000 (sostanzialmente identica all'art. 18 CCRL. 01/08/2002) prevede testualmente che:

"1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999.

2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31/03/1999 ....".

In buona sostanza, secondo la riportata disposizione:

- A) Viene rimarcato il DIRITTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DI PERCEPIRE IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SENZA ALCUNA SPECIFICAZIONE (come invece vorrebbe far intendere la convenuta Amministrazione). IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL'ELEZIONE per la quale la prestazione di lavoro è stata svolta.
- B) L'inciso "acquisire le risorse finanziarie" non deve essere interpretato, secondo la prospettazione dell'Aran comunque organo di parte (trattandosi dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ovvero il soggetto che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale e dunque CONTROPARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI), nel senso che le risorse siano acquisite da altre amministrazioni bensì CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NECESSITA' CHE TALI RISORSE SIANO ACQUISITE AL BILANCIO COMUNALE SENZA ULTERIORI SPECIFICAZIONI CIRCA LA PROVENIENZA.
- C) Sotto un ultimo ma non meno importante profilo parte ricorrente in sede di note finali si è significativamente premurata di documentare come NUMEROSI SIANO I COMUNI CHE AD OGGI CORRISPONDONO L'EMOLUMENTO IN OGGETTO ANCHE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

Incontestato il *quantum debeat*, la domanda attorea va pertanto accolta così come formulata.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la novità della questione trattata, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del dott. ....., definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso iscritto a ruolo il 20/07/2017 da XY così provvede:

#### **P.Q.M.**

Dato atto che la clausola di cui all'art. 18 CCRL 01/08/2002 va interpretata nel senso indicato nel livello introduttivo.

- 1) Condanna il convenuto Comune di ....., in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente XY per lavoro straordinario, prestato in occasione della consultazione elettorale del 05/06/2016, la capital somma di € 668,55 maggiorate di interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
- 2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

(.....)

Così deciso in Pordenone il 29/03/2018.